

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (di seguito denominato ANCI), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, 00186, CF 80118510587, nella persona del Presidente, Ing. Gaetano Manfredi, legale rappresentante pro tempore;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI (di seguito denominato FNOB), con sede legale in Roma, Via Icilio, 7, 00153, CF 80069130583, nella persona del Presidente, Vincenzo D'Anna, legale rappresentante pro tempore,

ANCI e FNOB di seguito congiuntamente denominate le Parti";

PREMESSO CHE

- ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con 7.134 Comuni aderenti, rappresentativi del 94,7% della popolazione italiana;
- ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza, valorizzando le specificità del sistema dei Comuni e promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale;
- ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni forma associativa, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, nonché nei rapporti con le Regioni, con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale e dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni, tutelando e rappresentando i loro interessi anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- ANCI promuove lo studio, la ricerca scientifica e l'approfondimento delle tematiche di interesse dei Comuni;
- FNOB, Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi è un ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

- ANCI e FNOB hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive azioni e competenze, con specifico riferimento a singole tematiche ed ambiti ritenuti concordemente prioritari e di interesse delle Amministrazioni locali volte a rafforzare le reti di prossimità e dei servizi socio-sanitari-assistenziali nonché a promuovere la salute e superare le disuguaglianze di accesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 - Oggetto del Protocollo e impegno delle parti

Con il presente protocollo le Parti intendono avviare forme collaborative congiunte per l'esame e l'approfondimento delle principali tematiche di interesse comune, quali, in particolare:

1. il supporto per gli strumenti di valutazione d'impatto ambientale richiesti ai Comuni;
2. la collaborazione in ottica di tutela e sicurezza della salute pubblica;
3. il ruolo del biologo di comunità come supporto allo studio e al monitoraggio dei determinanti di salute della popolazione;
4. ogni altra ulteriore tematica ritenuta di interesse.

In relazione alle tematiche individuate, le parti si impegnano nella condivisione di dati e di ogni altra informazione utile, nonché nella promozione dello studio e della ricerca.

Le parti si impegnano altresì nell'individuazione di buone prassi e nella elaborazione di proposte e modelli operativi finalizzati a migliorare la salute e il benessere dei cittadini in ottica di equità.

ANCI e FNOB potranno inoltre di comune intesa individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse.

Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.

Art. 3 - Modalità di lavoro

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, le Parti definiscono una agenda di temi da affrontare, oggetto di periodico aggiornamento, nonché il relativo programma per l'ordinato svolgimento delle attività.

Le Parti, definita di comune intesa la programmazione delle attività, costituiranno un Gruppo di lavoro composto da 2 rappresentanti di FNOB e 2 rappresentanti di ANCI che, con cadenza annuale, elaborerà una relazione al Presidente della FNOB e al Presidente dell'ANCI sugli esiti dell'attività svolta.

Ove necessario in ragione della specificità del tema, le Parti possono attivare specifici gruppi di lavoro tematici.

Le attività dei componenti del Gruppo di lavoro rientrano nelle loro competenze e nell'ambito delle finalità delle Parti, pertanto, non comportano oneri economici a carico delle stesse.

Art. 4 - Oneri

La stipula del presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 5 - Durata, recesso e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà la durata di 2 (due) anni. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte, da trasmettere a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni prima. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Art. 6 - Utilizzo dei Loghi

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art.2 del Presente Protocollo d'Intesa, la FNOB potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del

quale la FNOB, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7 - Comunicazione e visibilità del Protocollo

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa FNOB.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 9 - Disposizioni generali

Del presente Protocollo verrà redatto un solo originale informatico, di cui ogni parte ne conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, anci@pec.anci.it C.A. dott.ssa Claudia Giovannini;

FNOB – Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, Via Icilio, 7, 00153 Roma, protocollo@cert.fnob.it C. A. Dott. Vincenzo D'Anna.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie e foro competente

Il presente Protocollo, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti - in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 25 marzo 2026

Il Presidente FNOB
Vincenzo D'Anna



Il Presidente ANCI
Gaetano Manfredi

